





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo -  
Valutazioni Ambientali

-----  
La Dirigente

[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

Alla RENEXIA SpA  
[renexia@pec.totoholding.it](mailto:renexia@pec.totoholding.it)

**OGGETTO: ID\_VP 5608. Procedura di VIA- VI nazionale sul progetto “Progetto di un impianto eolico composto da 6 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, con potenza totale di 36 MW e relative opere accessorie, ricadente nel comune di Morcone - Frazione Cuffiano, e lungo il confine dei comuni di Circello e Santa Croce del Sannio, in provincia di Benevento.”. Proponente Renexia SpA.. Richiesta di integrazioni.**

Con riferimento alla procedura di VIA- VI nazionale in epigrafe si rappresenta che i relativi Studio di Impatto Ambientale e STUDIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA risultano pressochè identici a quelli presentati nell’ambito della procedura ID\_VP 5522 attivata dalla stessa società RENEXIA SpA. Addirittura nel SIA l’esito delle valutazioni è identico a quello di cui all’ID\_VP 5522.

Nel segnalare quindi tale irrituale anomalia a codesta Direzione Generale, si ribadisce per l’ID\_VP 5608 quanto già espresso con riferimento all’ID\_VP 5522, ovvero quanto segue.

Lo Studio di Impatto Ambientale presentato non risponde né formalmente né sostanzialmente all’attualmente vigente formulazione dell’Allegato VII alla parte seconda del Dlgs 152/2006 e dell’art. 22 del medesimo TUA.

Per quanto riguarda gli aspetti “formali” è lo stesso SIA che dichiara la rispondenza dello stesso a disposizioni ormai da tempo modificate e non più vigenti (pag. 5 dell’Elaborato SIA REMCA\_R2: “Il presente Studio di Impatto Ambientale è sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 4/2008 (Testo Unico in Materia Ambientale), entrato in vigore il 16/01/2008 nella parte riguardante la procedura VIA e VAS. Secondo l’art. 22 comma 2 del D.Lgs. 4/2008, lo Studio di Impatto Ambientale è predisposto secondo le indicazioni di cui all’allegato VII del citato decreto e deve contenere le seguenti informazioni:..... (NdR SEGUE TESTO DELL’ALLEGATO VII NON PIÙ VIGENTE)” ); inoltre il SIA presentato segue pedissequamente la struttura e l’impostazione dello schema di cui al DPCM del 1988, atto definitivamente abrogato in ogni sua parte dal Dlgs 104/2017. Dal punto di vista formale non è quindi possibile neanche verificare se il predetto SIA risponde all’Allegato VII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e all’art. 22 del medesimo Dlgs.

Dal punto di vista dei contenuti, il SIA appare estremamente carente con riferimento a tutti gli argomenti da esso trattati ed inoltre le valutazioni effettuate risultano apodittiche perchè prive per lo più del necessario riscontro fattuale. Non si procede ad una rappresentazione in dettaglio delle molteplici carenze rilevate in quanto si ritiene che il SIA presentato sia privo dei requisiti contenutistici e di dettaglio minimi per condurre una compiuta istruttoria.

Lo stesso dicasi per lo STUDIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA (a firma di un ingegnere): l’elaborato non risponde assolutamente alle indicazioni delle Linee Guida nazionali in materia di



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF – Tecnico Amministrativo -  
Valutazioni Ambientali*

-----  
*La Dirigente*

valutazione di incidenza di cui all'*INTESA 28 novembre 2019 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR). (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019)* e i suoi scarsissimi contenuti risultano affetti da numerosi e grossolani errori e imprecisioni. Anche per questo documento si ritiene che non sussistano i requisiti minimi per procedere ad una compiuta istruttoria.

Si ritiene quindi necessaria la presentazione ex novo sia dello Studio di Impatto Ambientale che dello Studio di Incidenza, da predisporre nel rispetto formale e sostanziale delle già citate pertinenti disposizioni nazionali e tenendo conto anche di tutte le osservazioni che perverranno nell'ambito del procedimento in epigrafe.

**La Funzionaria**  
**dott.ssa agr. Nevia Carotenuto**



**Avv. Simona Brancaccio**

